

# ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

## "GIUSTIZIA PROFESSIONALE"

### ATTO COSTITUTIVO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi è costituita una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro tra i signori:

1. Daniele Giordano, nato a Palermo (PA), il 12/03/1969, residente in Palermo, in Via Ferdinando Magellano n. 179, professione: Broker Assicurativo, (codice fiscale: GRD DNL 69C12 G273 D);
2. Silvia Greco, nata a Palermo (PA), il 14/07/1984, residente in Palermo, in Via Ferdinando Magellano n. 179, professione: Impiegata, (codice fiscale: GRC SLV 84L54 G273Q);
3. Paolo Visco, nato a Sorgono (NU), il 04/02/1982, residente in Alcamo (TP), in C.da Calatubo n. 129, professione: Avvocato, (codice fiscale: VSC PLA 82B04 I851K).

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea, il Sig. Daniele Giordano, il quale accetta e nomina l'Avv. Paolo Visco quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire una tale Associazione; dà quindi lettura dello Statuto (che si riporta in calce al presente atto), comprendente più dettagliatamente l'oggetto sociale della costituenda Associazione.

Lo Statuto, dopo ampia e proficua discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

L'Assemblea delibera quindi che l'Associazione venga denominata "**Giustizia Professionale**", e che la sua sede legale venga posta in Palermo - via Generale Arimondi Giuseppe n.4/c.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Nella sua prima riunione l'Assemblea nomina il primo Consiglio Direttivo, in carica fino al 31.12.2022, nelle persone di:

Sig. Daniele Giordano - Presidente;  
Sig. Paolo Visco - Vice-Presidente;  
Sig.ra Silvia Greco - Segretario - Tesoriere.

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2019.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 19 articoli di seguito specificati, steso su 6 fogli dattiloscritti.

**ASSOCIAZIONE NON RICONOSCUTA**

**"GIUSTIZIA PROFESSIONALE"**

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea.

Palermo 01.03.2019

Letto, approvato e sottoscritto

---

---

---

# ASSOCIAZIONE NON RICONOSCUTA

## "GIUSTIZIA PROFESSIONALE"

### STATUTO

#### **ART. 1 – (DENOMINAZIONE E SEDE)**

---

E' costituita in conformità alle Leggi vigenti e nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile l'Associazione denominata "GIUSTIZIA PROFESSIONALE" con sede in Palermo - via Generale Arimondi Giuseppe n.4/c.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

#### **ART. 2 - (FINALITÀ)**

---

L'Associazione non persegue scopi politici, religiosi né di lucro.

L'Associazione ha per scopo:

- la tutela dei professionisti nei confronti dei propri assistiti, nonché la promozione di un corretto rapporto tra professionista e cliente improntato alla massima lealtà e fiducia reciproca;
- promuovere ed organizzare ricerche, corsi, seminari, dibattiti, incontri e convegni sui temi della tutela dei professionisti nei confronti dei propri clienti, anche per sollecitare l'opinione pubblica su tali argomenti;
- promuovere e favorire lo studio, l'approfondimento e la soluzione di problemi assicurativi in genere;
- promuovere la realizzazione di siti internet e banche dati, anche al fine di fornire servizi e consulenza sui temi oggetto delle proprie iniziative;
- promuovere e mantenere rapporti con gli ordini professionali, in vista del perseguimento degli obiettivi statutari;
- collaborare con enti pubblici o privati e con altre associazioni che, anche in via occasionale o contingente, possano contribuire al proseguimento degli scopi associativi.

L'Associazione potrà, altresì, esercitare ogni altra attività e/o servizio che, direttamente o indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali sopra indicati e, in particolare, potrà:

- perfezionare atti e stipulare contratti strumentali alle proprie attività, compresi quelli che comportino l'indebitamento anche a medio e lungo termine, la concessione di garanzie reali e personali, l'affidamento a terzi della gestione di proprie attività e la commissione di appalti in genere;
- attivarsi per la richiesta di accesso a contributi pubblici e/o privati;
- partecipare a gare pubbliche e private;
- amministrare e gestire beni mobili e immobili di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque, detentrica;
- assumere partecipazioni in altri organismi pubblici e/o privati aventi fini analoghi;
- aderire a istituzioni aventi scopi analoghi o affini ai propri;
- in generale, promuovere e svolgere ogni altra iniziativa anche di natura commerciale, purché non meramente speculativa, ma funzionale al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

# ASSOCIAZIONE NON RICONOSCUTA

## "GIUSTIZIA PROFESSIONALE"

L'Associazione è, inoltre, legittimata a:

- promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela degli interessi dell'Associazione;
- intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione;
- ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità associative;
- intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **ART. 3 - (DURATA)**

---

L'Associazione ha durata illimitata, fatto salvo il caso di scioglimento di cui al successivo articolo 18.

### **ART. 4 - (SOCl)**

---

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

I soci dell'Associazione possono essere:

- **Soci Ordinari**: coloro, persona fisica o azienda, che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- **Soci Sostenitori**: possono essere soci sostenitori coloro, persona fisica o azienda, che, in modo continuativo e non sporadico, sostengono, favoriscono, danno appoggio allo sviluppo dell'Associazione e versano una quota fissa stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Essi non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono essere candidati agli organi istituzionali dell'Associazione. Il socio sostenitore può usufruire dei servizi offerti dall'Associazione secondo le disposizioni di tempo in tempo emanate dal Consiglio Direttivo;
- **Soci Benemeriti**: sono coloro che per particolari meriti sono proclamati tali dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari prendono parte all'attività dell'Associazione ma non possono ricoprire cariche nell'Associazione stessa e non hanno diritto di voto.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

### **ART. 5 - (CONTRIBUTI)**

---

Ogni Associato è tenuto a versare i contributi secondo la misura e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo annuale è dovuto per l'intero anno solare nel corso del quale avviene l'ammissione. Ad ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione, gli Associati sono tenuti a versare il contributo associativo annuo entro il 31 marzo. Eventuali contributi suppletivi per esigenze straordinarie o l'aumento dei

# ASSOCIAZIONE NON RICONOSCUTA

## "GIUSTIZIA PROFESSIONALE"

contributi ordinari oltre la misura del 20%, rispetto all'anno precedente, devono essere specificamente approvati dall'Assemblea. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Il recesso o l'esclusione dell'Associato fanno perdere allo stesso ogni diritto verso l'Associazione, ma egli non può chiedere in restituzione le somme versate a qualsiasi titolo o causa

### **ART. 6 – (DIRITTI DI VOTO DEGLI ASSOCIATI)**

---

Ogni Associato in regola con il versamento dei contributi associativi ha diritto ad un voto in assemblea.

### **ART. 7 - (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)**

---

L'esercizio dei diritti statutari dell'Associazione, spetta agli Associati che siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti. In particolare l'Associato che non rispetti l'obbligo del versamento dei contributi associativi nei termini stabiliti è sospeso di diritto dall'esercizio dei diritti statutari fino a quando la sua obbligazione non risulti assolta.

L'ammissione all'Associazione e la conseguente qualità di Associato implica automaticamente ed integrale accettazione del presente Statuto, che viene rilasciato in copia contestualmente all'ammissione all'Associazione.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Alle cariche sociali possono essere eletti solo gli Associati di cui all'art.4, fatti salvi i limiti ivi previsti per i Soci Benemeriti e per i Soci Sostenitori. L'opera dei componenti gli organi dell'Associazione nell'adempimento dei compiti inerenti alle loro cariche è prestata gratuitamente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni assunte dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- recesso o morte del socio;
- mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

### **ART. 8 - (RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO)**

---

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

# ASSOCIAZIONE NON RICONOSCUTA

## "GIUSTIZIA PROFESSIONALE"

### **ART. 9 - (ORGANI SOCIALI)**

---

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.

### **ART. 10 - (ATTRIBUZIONE DELL'ASSEMBLEA)**

---

**L'Assemblea dei soci** è l'organo sovrano dell'Associazione, cui hanno diritto di partecipare tutti gli Associati iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e deve essere convocata, dal Consiglio Direttivo, o su richiesta dei soci, tramite avviso almeno quindici giorni prima della sua data.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

I poteri dell'Assemblea in via ordinaria sono:

1. l'elezione del Consiglio Direttivo;
2. approvare il programma annuale delle attività.
3. approvare l'entità dei contributi ordinari e straordinari dei Soci;
4. l'approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;
5. decidere la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
6. deliberare le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la fusione o la partecipazione in altre associazioni.

### **ART. 11 - (VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA)**

---

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

### **ART. 12 - (CONSIGLIO DIRETTIVO)**

---

**Il Consiglio Direttivo** è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo 5 membri.

### **ART. 13 - (ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)**

---

Spetta al Consiglio Direttivo attuare gli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea;

1. amministrare il patrimonio sociale;

# ASSOCIAZIONE NON RICONOSCUTA

## "GIUSTIZIA PROFESSIONALE"

2. stipulare accordi e contratti collettivi;
3. assumere e licenziare il personale dipendente;
4. decidere sull'applicazione delle sanzioni disciplinari;
5. conferire incarichi professionali;
6. approvare i preventivi annui di spesa, nonché il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea;
7. curare in genere, nell'ambito degli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea, l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
8. nominare tra i suoi componenti il Presidente;
9. determinare l'ammontare del contributo associativo annuale, differenziato tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali;
10. Stabilire la quota del tesseramento destinata a tutti coloro che vogliono esclusivamente usufruire dei servizi professionali dell'Associazione, senza entrare a fare parte dell'Assemblea dei soci.

### **ART. 14 - (RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)**

---

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua impedimento, da un Vicepresidente, con lettera raccomandata, o qualsiasi altro mezzo che consenta la verifica di ricezione, spedita almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione e recante l'ordine del giorno della riunione stessa. In caso di urgenza questo termine è ridotto a tre giorni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza, dal più anziano dei Vicepresidenti presenti o, in loro assenza, dal Consigliere più anziano. Delle riunioni è redatto verbale, che viene sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario nominato dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni seduta. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Le delibere del Consiglio sono adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **ART. 15 - (PRESIDENTE)**

---

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi. Il Presidente è responsabile, nei confronti dell'Assemblea, dell'osservanza delle decisioni assembleari, del coordinamento dell'attività di tutti gli organi sociali, nonché dell'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

### **ART. 16 - (RISORSE ECONOMICHE)**

---

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati,
- eredità, donazioni e legati;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,

## **ASSOCIAZIONE NON RICONOSCUTA**

### **"GIUSTIZIA PROFESSIONALE"**

riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

#### **ART. 17 - (RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO)**

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 18 - (SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)**

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### **ART. 19 - (DISPOSIZIONI FINALI)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_